

DETERMINAZIONE N° 381 DEL 24 FEB. 2012

Oggetto:

Congedo straordinario art. 42 D. L.gs n. 151/2001 - dipendente E. O. matricola n. 406.

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane

PREMESSO

che il dipendente a tempo indeterminato E.O., matricola n. 406 con nota n. 0004730 del 13/02/2012 ha richiesto la concessione di un periodo di congedo straordinario, ai sensi dell'art. 42 D.lgs n.151/2001 dal 1°/03/2012 al 28/02/2013 per poter assistere il proprio congiunto P.A., già riconosciuto in stato di gravità;

RICHIAMATO

l'art. 42 del D. Lgs n.151/2001 che riconosce ai pubblici dipendenti, il diritto di usufruire di un periodo di congedo straordinario retribuito per un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa al fine di prestare assistenza ai congiunti conviventi in situazione di handicap grave;

ACCERTATO

che il dipendente di che trattasi non ha mai usufruito di altri periodi di congedo allo stesso titolo e per prestare assistenza alla stessa persona, portatore di handicap;

ACCERTATO

che sussistono in capo al richiedente i presupposti per il riconoscimento del diritto previsto dal più volte citato art. 42 D. Lgs n.151/2001;

RITENUTO

di dover concedere al dipendente il congedo straordinario per il periodo richiesto;

VISTA

la deliberazione del Direttore Generale n. 1090 del 29/06/2006, integrata dalla delibera del Commissario n. 1 del 12 gennaio 2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

- Di concedere al dipendente E.O., matricola n. 406, un periodo di congedo straordinario, per il periodo dal 1°/03/2012 fino al 28/02/2013, ai sensi del combinato disposto dell'art 4 comma 2, L. 53 dell'8 marzo 2000 e art. 42, comma 5 del Decreto Legislativo n. 151 del 26/03/2001 per assistere il proprio congiunto P.A., già dichiarato in situazione di handicap grave, ai sensi della Legge n. 104/1992, come già specificato in premessa;
- Di dare atto che durante tale periodo il dipendente in parola ha diritto al trattamento eçonomico e previdenziale, come previsto dall'art. 42 del D. L.gs. n. 151 del 26 marzo 2001;
- Di precisare che durante il periodo di congedo il dipendente in parola non potrà usufruire dei benefici di cui all'art.33 della L.104/92;

- Di dare atto che tale periodo non è utile ai fini della indennità di premio servizio, delle ferie e della tredicesima mensilità;
- Di trasmettere copia della presente Determinazione al Settore giuridico ed economicoprevidenziale, all'Ufficio rilevazioni presenze, al Direttore del Servizio/Distretto sede di lavoro del dipendente E.O., matricola 406 per i conseguenti provvedimenti e adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott.ssa Maria Fannì Pittau

Responsabile del procedimento Dr.ssa M. Candida Mereu P.O. Settore Giuridico Dr.ssa Sandra Olla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 24 Febbraio 2012 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 24 Febbraio 2012 con prot. n. 1298

AZKNO Da Segreteria Generale